

STUDIO GORINI

SOCIETA' TRA PROFESSIONISTI A RESPONSABILITA' LIMITATA
COMMERCIALISTI – REVISORI LEGALI

22100 COMO - VIA ROVELLI, 40 - TEL. 031.27.20.13 - FAX 031.27.33.84

E-mail: segreteria@studiogorini.it - PEC: studiogorini@pec.it

www.studiogorini.it

Como, 26.2.2019

INFORMATIVA N. 6/2019

DL 14.12.2018 n. 135

(c.d. “decreto semplificazioni”) conv. L. 11.2.2019 n. 12

Principali novità

INDICE

<i>1. Premessa</i>	<i>pag. 2</i>
<i>2. Principali novità</i>	<i>pag. 2</i>

STUDIO GORINI

SOCIETA' TRA PROFESSIONISTI A RESPONSABILITA' LIMITATA
COMMERCIALISTI – REVISORI LEGALI

22100 COMO - VIA ROVELLI, 40 - TEL. 031.27.20.13 - FAX 031.27.33.84

E-mail: segreteria@studiogorini.it - PEC: studiogorini@pec.it

www.studiogorini.it

1 PREMESSA

Il DL 14.12.2018 n. 135 (c.d. “decreto semplificazioni”) è stato convertito nella L. 11.2.2019 n. 12, prevedendo numerose novità rispetto al testo originario.

Il DL 135/2018 è entrato in vigore il 15.12.2018, mentre la L. 12/2019 è entrata in vigore il 13.2.2019.

2 PRINCIPALI NOVITÀ

Di seguito si riepilogano le principali novità contenute nel DL 14.12.2018 n. 135 (c.d. “decreto semplificazioni”), come modificato in sede di conversione nella L. 11.2.2019 n. 12.

Argomento	Descrizione
Rottamazione dei ruoli - Modifiche	<p>Il DL 135/2018 convertito ha esteso la rottamazione dei ruoli per il periodo compreso tra l'1.1.2000 e il 31.12.2017 anche ai soggetti che non hanno provveduto al versamento, entro il 7.12.2018, delle rate scadute a luglio, settembre e ottobre 2018.</p> <p>Presentazione del modello Al fine di accedere alla definizione agevolata, occorre presentare domanda entro il 30.4.2019, sui modelli che l'Agenzia delle Entrate-Riscossione ha già provveduto ad aggiornare.</p> <p>Versamento delle somme dovute I beneficiari devono versare le somme dovute per la nuova definizione agevolata:</p> <ul style="list-style-type: none">• in un'unica soluzione entro il 31.7.2019;• oppure nel numero massimo di 10 rate consecutive (in luogo delle 18 ordinariamente previste), ciascuna di pari importo, con le seguenti scadenze: prima rata con scadenza 31.7.2019, seconda rata con scadenza 30.11.2019, rate successive con scadenza il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre degli anni 2020 e 2021. <p>Soggetti che hanno effettuato il pagamento entro il 7.12.2018 Nel caso in cui i debitori abbiano già pagato, entro il 7.12.2018, le rate scadute a luglio, settembre e ottobre 2018, essi accedono d'ufficio alla nuova dilazione del debito residuo. Le rate, in quest'ultimo caso, non vengono però spalmate da luglio 2019 a novembre 2021, ma da luglio 2019 a novembre 2023.</p>
“Saldo e stralcio” degli omessi versamenti delle persone fisiche - Modifiche	<p>La legge di bilancio 2019 ha previsto una sanatoria (c.d. “saldo e stralcio”):</p> <ul style="list-style-type: none">• dei ruoli relativi a carichi trasmessi agli Agenti della Riscossione dal 2000 al 2017, derivanti da omesso versamento di imposte e contributi dichiarati;• nei confronti di persone fisiche che versano in una grave e comprovata situazione di difficoltà economica, cioè che presentano un indice ISEE del nucleo familiare non superiore a 20.000,00 euro o per le quali è stata aperta la procedura di liquidazione. <p>L'art. 1-bis co. 2 del DL 135/2018 convertito ha stabilito che, nel caso di persone fisiche e di debiti definibili ai sensi dell'art. 3 del DL 119/2018, per i debitori che abbiano presentato la dichiarazione di adesione al “saldo e stralcio”, ma poi venga riscontrato il difetto dei requisiti per il riconoscimento della grave difficoltà economica, l'Agente della riscossione avverte il debitore che i debiti inseriti nella</p>

STUDIO GORINI

SOCIETA' TRA PROFESSIONISTI A RESPONSABILITA' LIMITATA
COMMERCIALISTI – REVISORI LEGALI

22100 COMO - VIA ROVELLI, 40 - TEL. 031.27.20.13 - FAX 031.27.33.84

E-mail: segreteria@studiogorini.it - PEC: studiogorini@pec.it

www.studiogorini.it

Argomento	Descrizione
<i>segue</i>	<p>dichiarazione sono automaticamente inclusi nella rottamazione dei ruoli, con indicazione delle somme dovute a tal fine.</p> <p>Versamento delle somme dovute</p> <p>In tal caso, il pagamento delle somme dovute deve essere effettuato:</p> <ul style="list-style-type: none">• in un'unica soluzione entro il 30.11.2019;• in 17 rate, di cui la prima (30%) entro il 30.11.2019 e le restanti 16, ciascuna di pari importo, il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre degli anni 2020 - 2023;• in 9 rate, nel caso in cui per gli stessi carichi sia stata già presentata domanda di rottamazione, ma non risultino pagate, entro il 7.12.2018, le rate di luglio, settembre e ottobre 2018; in tal caso il pagamento della prima rata (30%) deve essere effettuato entro il 30.11.2019 e le restanti 8, ciascuna di pari importo, il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre degli anni 2020 e 2021. <p>In caso di rateizzazione, dall'1.12.2019 si applicano gli interessi del 2%.</p>
Definizione agevolata per le risorse proprie UE - Modifiche	<p>L'art. 5 del DL 119/2018 estende la definizione agevolata ai carichi affidati all'Agente della riscossione dall'1.1.2000 al 31.12.2017 a titolo di "risorse proprie tradizionali" dell'Unione Europea (dazi doganali) e di IVA riscossa all'importazione.</p> <p>Versamento delle somme dovute</p> <p>Le somme dovute devono essere versate:</p> <ul style="list-style-type: none">• in un'unica soluzione entro il 30.9.2019;• in caso di versamento rateale, il pagamento della prima rata scade il 30.9.2019, la seconda rata scade il 30.11.2019 e le restanti rate scadono il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno successivo.
Divieto di fatturazione elettronica per le prestazioni sanitarie	<p>Il DL 135/2018 convertito estende il divieto di fatturazione elettronica, per il periodo d'imposta 2019, anche ai soggetti che non sono tenuti all'invio dei dati al Sistema Tessera sanitaria, con riferimento alle prestazioni sanitarie rese nei confronti di persone fisiche.</p> <p>Il divieto era stato inizialmente disposto per i soli soggetti passivi IVA tenuti all'invio dei dati al Sistema Tessera sanitaria. Viene infatti vietato a tali soggetti di emettere fattura elettronica, per il 2019, con riguardo alle fatture i cui dati sono da trasmettere al Sistema Tessera sanitaria ai fini dell'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata.</p> <p>Soggetti tenuti a trasmettere i dati al Sistema Tessera sanitaria</p> <p>I soggetti passivi IVA per i quali è posto divieto di emettere fattura elettronica, sono:</p> <ul style="list-style-type: none">• gli iscritti all'Albo dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri;• le farmacie pubbliche e private;• le aziende sanitarie locali (ASL);• le aziende ospedaliere;• gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS);• i policlinici universitari;• i presidi di specialistica ambulatoriale;• le strutture per l'erogazione delle prestazioni di assistenza protesica e di assistenza integrativa;

STUDIO GORINI

SOCIETA' TRA PROFESSIONISTI A RESPONSABILITA' LIMITATA
COMMERCIALISTI – REVISORI LEGALI

22100 COMO - VIA ROVELLI, 40 - TEL. 031.27.20.13 - FAX 031.27.33.84

E-mail: segreteria@studiogorini.it - PEC: studiogorini@pec.it

www.studiogorini.it

Argomento	Descrizione
<i>segue</i>	<ul style="list-style-type: none">• gli altri presidi e strutture accreditati per l'erogazione dei servizi sanitari. <p>Il divieto riguarda anche i seguenti soggetti:</p> <ul style="list-style-type: none">• le c.d. "parafarmacie";• gli iscritti agli Albi professionali degli psicologi, infermieri, ostetriche/i, tecnici sanitari di radiologia medica e veterinari;• gli esercenti l'arte sanitaria ausiliaria di ottico;• le strutture sanitarie autorizzate e non accreditate con il SSN. <p>Il divieto in argomento riguarda l'emissione di fatture elettroniche, vale a dire che i soggetti sopra individuati non possono inviare al Sistema di Interscambio i dati delle fatture per le quali è già previsto l'invio al Sistema TS.</p> <p>Inoltre, come precisato dall'Amministrazione finanziaria, il divieto si applica anche nel caso in cui i dati non siano stati effettivamente inviati al Sistema TS, in quanto i beneficiari hanno manifestato l'opposizione all'invio</p> <p>Estensione del divieto</p> <p>Il divieto di fatturazione elettronica viene esteso, per il periodo d'imposta 2019, a tutte le prestazioni sanitarie effettuate nei confronti di persone fisiche, indipendentemente dalla tipologia di soggetto che le presta, ossia anche se quest'ultimo non è tenuto all'invio dei dati al Sistema TS.</p> <p>Continuano, invece, a essere soggette all'obbligo di fatturazione elettronica le altre operazioni di natura non sanitaria.</p> <p>L'estensione del divieto di fatturazione elettronica tiene conto di quanto richiesto dal Garante della <i>privacy</i> con il provv. 20.12.2018 n. 511, secondo cui in nessun caso dovrebbe essere emessa fattura elettronica mediante il Sistema di Interscambio per le prestazioni sanitarie, a prescindere dall'invio dei relativi dati al Sistema TS.</p>
Vendite a distanza mediante interfaccia elettronica di telefoni cellulari, console da gioco, tablet PC o laptop	<p>Con finalità di contrasto a fenomeni di evasione e di elusione, viene introdotta una nuova disciplina ai fini IVA per le cessioni di telefoni cellulari, <i>console</i> da gioco, <i>tablet PC</i> o <i>laptop</i>, qualora tali beni siano importati da territori o Paesi terzi ovvero ceduti da soggetti extra-UE, e l'operazione sia effettuata nei confronti di privati per il tramite di un'interfaccia elettronica (quale un mercato virtuale, una piattaforma, un portale o mezzi analoghi).</p> <p>In particolare, viene stabilito che tali beni si considerano ricevuti e ceduti dal soggetto che facilita l'operazione mediante l'interfaccia elettronica.</p> <p>Ambito applicativo</p> <p>La nuova disciplina si applica alle cessioni di telefoni cellulari, <i>console</i> da gioco, <i>tablet PC</i> e <i>laptop</i>, ove facilitate dall'utilizzo di un'interfaccia elettronica, quando si verifica una delle seguenti situazioni:</p> <ul style="list-style-type: none">• i beni hanno valore intrinseco non superiore a 150,00 euro, sono stati importati da territori o Paesi terzi e sono oggetto di vendite a distanza;• i beni sono ceduti nel territorio dell'Unione europea da parte di soggetti passivi non stabiliti nell'UE nei confronti di privati. <p>In tali ipotesi, per effetto delle nuove disposizioni, il soggetto passivo che facilita le operazioni tramite l'interfaccia elettronica diviene parte</p>

STUDIO GORINI

SOCIETA' TRA PROFESSIONISTI A RESPONSABILITA' LIMITATA
COMMERCIALISTI – REVISORI LEGALI

22100 COMO - VIA ROVELLI, 40 - TEL. 031.27.20.13 - FAX 031.27.33.84

E-mail: segreteria@studiogorini.it - PEC: studiogorini@pec.it

www.studiogorini.it

Argomento	Descrizione
<i>segue</i>	<p>della transazione, in quanto si considera che questi abbia:</p> <ul style="list-style-type: none">• ricevuto i beni dal cedente;• ceduto i beni così acquisiti. <p>Si ricorda, a tal proposito, che le cessioni di telefoni cellulari, <i>console</i> da gioco, <i>tablet</i> PC e <i>laptop</i> sono soggette ad IVA con applicazione del <i>reverse charge</i> qualora effettuate nella fase distributiva che precede il commercio al dettaglio. Pertanto, per effetto delle nuove disposizioni, il soggetto che facilita l'operazione tramite l'interfaccia elettronica è tenuto ad applicare l'imposta mediante il meccanismo del <i>reverse charge</i>.</p> <p>Presunzioni</p> <p>Ai sensi dell'art. 11-<i>bis</i> co. 13 del DL 135/2018 convertito si presume che, ai fini dell'applicazione della nuova disciplina:</p> <ul style="list-style-type: none">• la persona che cede i beni tramite l'interfaccia elettronica sia un soggetto passivo;• la persona che li acquista operi in veste di privato. <p>Obblighi documentali</p> <p>Il DL 135/2018 convertito introduce, inoltre, specifici obblighi a carico del soggetto che facilita le vendite tramite l'interfaccia elettronica. Nello specifico, è previsto che tale soggetto:</p> <ul style="list-style-type: none">• conservi la documentazione relativa alle vendite per dieci anni, decorrenti dal 31 dicembre dell'anno di effettuazione delle operazioni;• metta a disposizione la documentazione, per via elettronica, alle Amministrazioni fiscali degli Stati membri, su loro richiesta. <p>La documentazione in argomento deve essere sufficientemente dettagliata da consentire alle Amministrazioni fiscali degli Stati membri in cui tali cessioni sono imponibili di verificare che l'IVA sia stata contabilizzata in modo corretto.</p> <p>Intermediari</p> <p>Viene previsto, infine, che il soggetto che facilita le cessioni dei telefoni cellulari, <i>console</i> da gioco, <i>tablet</i> PC e <i>laptop</i>, ove sia stabilito in un Paese con il quale l'Italia non ha concluso un accordo di reciproca assistenza, deve designare un altro soggetto (intermediario) che agisca in suo nome e per suo conto.</p> <p>Decorrenza</p> <p>In assenza di una specifica decorrenza, le nuove disposizioni dovrebbero applicarsi a partire dal 13.2.2019 (data di entrata in vigore della legge di conversione del DL 135/2018).</p>
Accesso al regime forfetario - Svolgimento della pratica professionale	<p>Il regime forfetario con imposta sostitutiva al 15% o al 5% è precluso a imprenditori individuali e lavoratori autonomi che operino prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in essere o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d'imposta o nei confronti di soggetti agli stessi direttamente o indirettamente riconducibili.</p> <p>Da tale previsione vengono espressamente esclusi i soggetti che iniziano una nuova attività dopo aver svolto il periodo di pratica obbligatoria ai fini dell'esercizio di arti o professioni. Pertanto, ricorrendo le altre condizioni tali soggetti possono accedere al regime agevolato.</p>

STUDIO GORINI

SOCIETA' TRA PROFESSIONISTI A RESPONSABILITA' LIMITATA
COMMERCIALISTI – REVISORI LEGALI

22100 COMO - VIA ROVELLI, 40 - TEL. 031.27.20.13 - FAX 031.27.33.84

E-mail: segreteria@studiogorini.it - PEC: studiogorini@pec.it

www.studiogorini.it

Argomento	Descrizione
Iper-ammortamenti - Scaffalatura dei magazzini automatizzati interconnessi	Viene stabilito che, ai fini dell'applicazione della disciplina dell'iper -ammortamento, il costo agevolabile dei magazzini automatizzati interconnessi ai sistemi gestionali di fabbrica si intende comprensivo anche del costo attribuibile alla scaffalatura asservita dagli impianti automatici di movimentazione, che costituisce, al contempo, parte del sistema costruttivo dell'intero fabbricato.
Termini per il deposito dell'atto costitutivo di società	Per effetto dell'art. 3 co. 1- <i>quinquies</i> del DL 135/2018 convertito, il notaio che riceve l'atto costitutivo di una società di capitali è tenuto a depositarlo entro 10 giorni (e non più 20) presso l'ufficio del Registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede sociale, allegando i documenti comprovanti la sussistenza delle condizioni richieste. Decorrenza Tale riduzione dei termini, ad ogni modo, decorre dal 13.2.2019. Si ritiene, quindi, che il minor termine valga per gli atti costitutivi stipulati da tale data; per quelli, invece, stipulati anteriormente resta fermo il termine di 20 giorni.
Atto di scioglimento delle società a responsabilità limitata semplificate (srls)	Con l'art. 3- <i>quater</i> co. 3 del DL 135/2018 convertito, al solo fine di garantire un'ulteriore riduzione degli oneri amministrativi per le imprese e, nel contempo, una più uniforme applicazione delle disposizioni in materia di srls, viene disposto che l'atto di scioglimento e messa in liquidazione di tali società può essere redatto, alternativamente, per atto pubblico ovvero per atto sottoscritto con le modalità previste dagli artt. 24 e 25 del DLgs. 82/2005 (codice dell'amministrazione digitale). L'atto privo delle formalità richieste per l'atto pubblico: <ul style="list-style-type: none">• è redatto secondo un modello uniforme (che sarà adottato con decreto del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero della giustizia);• è trasmesso al competente ufficio del Registro delle imprese.
Abolizione della tenuta del libro unico del lavoro in modalità telematica	Nell'ottica della razionalizzazione e semplificazione della gestione del rapporto di lavoro, l'art. 15 del DLgs. 14.9.2015 n. 151 aveva stabilito che il libro unico del lavoro (LUL) fosse tenuto, in modalità telematica, presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali. L'effettiva decorrenza di tale adempimento, inizialmente fissata per l'1.1.2017: <ul style="list-style-type: none">• è stata successivamente differita fino all'1.1.2019;• era subordinata all'emanazione di un decreto attuativo del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, mai avvenuta. Con il DL 135/2018 convertito è stato abrogato il suddetto art. 15 del DLgs. 151/2015, abolendo quindi la previsione della tenuta del libro unico del lavoro con modalità telematiche e mantenendo le modalità di tenuta esistenti.

Studio Gorini s.t.p. a r.l.

Informativa n. 6/2019 – pag. 6